



VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO ATC RA3

Approvazione del 27 Ottobre 2022 + Allegati 20 Dicembre 20223

7° Aggiornamento - Versione conforme alle direttive emanate dalla Giunta Regionale Emilia Romagna

27 Dicembre 2023 VERSIONE DEFINITIVA



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SISTEMI DI PREVENZIONE E PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

1. PRINCIPI GENERALI

Sono ammessi al contributo, in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2007, i danni imprevisi ed imprevedibili causati dalla fauna selvatica cacciabile alle colture agricole praticate nei fondi ricadenti all'interno dell'ambito territoriale dell'ATC RA3 Faentino non destinato a centri privati della fauna allo stato naturale, a fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, a zone di protezione, aree contigue di parchi ove non sia consentito l'esercizio venatorio.

I contributi per interventi di prevenzione e per indennizzi dei danni arrecati alle imprese attive nel settore delle produzioni agricole da animali selvatici non protetti, vengono erogati dall'ATC secondo le condizioni e i criteri indicati nel presente regolamento in conformità con le direttive regionali in materia.

Il Consiglio direttivo prevede annualmente nel bilancio di previsione apposito fondo per i contributi per danni; qualora l'importo dei contributi per i danni accertati durante l'anno, risultasse superiore alle disponibilità stabilite dal bilancio, l'ATC procede, con deliberazione del Comitato Direttivo, ad una riduzione percentuale delle misure dei contributi di cui sopra.

Il presente regolamento deve essere distribuito a tutte le Associazioni Agricole, le quali si impegnano in forma scritta a garantirne la divulgazione presso il loro Associati.

2. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Possono richiedere il contributo per la prevenzione e il risarcimento di danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'Art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. CONTRIBUTO PER DANNI DA FAUNA SELVATICA

Gli indennizzi devono essere versati entro l'anno successivo a decorrere dalla data dell'evento che ha cagionato il danno.

L'intensità massima dei contributi per i danni può raggiungere la soglia massima del 100% del valore accertato, ferme restando le disponibilità di bilancio ATC RA3 dell'anno di riferimento.

Per danni alle attività agricole si intendono la perdita di piante o prodotti agricoli danneggiati oggetto di commercializzazione.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le produzioni ove siano stati messi in atto idonei ed efficaci sistemi di prevenzione come definiti al successivo Art. 4.3 in relazione al rischio di danno e alla specifica specie.

Saranno valutati caso per caso i seguenti eventi in cui non risultino disponibili efficaci sistemi di difesa a condizione che siano stati attivati efficaci piani di controllo preventivamente al verificarsi del danno.

- grandi appezzamenti di seminativi nei confronti delle specie granivore
- gazze, ghiandaie e cornacchie sulle coltivazioni di meloni e cocomeri

Nel campo di applicazione del presente regolamento non rientrano i danni arrecati dalla fauna selvatica:

- agli orti non oggetto di attività imprenditoriale;
- ai giardini siano essi pubblici o privati;
- agli animali da cortile;
- all'ittiofauna presente nei corsi d'acqua, nei laghi naturali e artificiali, nei centri privati di pesca;
- agli animali in allevamento in regime di stabulazione o semi stabulazione;
- ai fabbricati, alle attrezzature e ai mezzi agricoli;
- ai nuovi impianti che usufruiscono di finanziamenti CEE i quali prevedano nel contributo la predisposizione delle opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica.

3.1 DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI DA FAUNA E OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi saranno disciplinate da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ATC RA3 che sarà notificata a tutte le Associazioni Agricole e pubblicata sul sito internet del Coordinamento Provinciale degli ATC Ravennati..

L'imprenditore che ha subito un danno da fauna selvatica cacciabile a piante, prodotti agricoli, dovrà presentare la relativa domanda all'ATC RA3 entro 24 ore dalla scoperta dell'evento dannoso per la verifica del danno e la corretta attribuzione alla specie responsabile.

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Fermo restando il possesso da parte dell'impresa agricola dei requisiti per l'ammissibilità ai contributi di cui all'Art. 2, non possono essere ammessi a contributo:

- i danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione con le precisazioni di cui al precedente Art. 3.
- l'importo del danno verrà liquidato al netto della franchigia, stabilita dal Consiglio Direttivo ATC RA3, come indicato nell'Allegato 3.2;
- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni causati da eventi naturali o agenti patogeni;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica.
- i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico;
- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse;

3.3 PERIZIA DEL DANNO

L'attività peritale del danno è obbligatoria su qualsiasi tipologia ed entità di danno.

Il costo delle perizie è a carico del bilancio dell'ATC RA3.

L'accertamento dei fatti e la corretta attribuzione del danno alla specie responsabile è eseguito nel caso di danni a produzioni vegetali da personale tecnico specializzato in materia agronomica e faunistica che verifica il danno e ne valuta l'attribuzione alla specie responsabile.

Il tecnico incaricato all'accertamento del danno è tenuto a redigere apposito verbale di sopralluogo e a corredarlo di idonea documentazione dell'evento dannoso con i seguenti contenuti e documenti minimi:

- documentazione fotografica;
- georeferenziazione;
- quantificazione del danno materiale;
- cause che lo hanno provocato;
- valutazioni relative al rispetto delle modalità delle tecniche colturali previste per la produzione oggetto di danno;
- valutazione dell'eventuale influenza di eventi naturali o di agenti patogeni che possano aver influito negativamente sulla medesima produzione;
- prevenzione attuata e sua conformità con le previsioni di cui all'Art. 4.3 che segue, nonché la sua idoneità rispetto alla specie responsabile del danno e stato di conservazione degli impianti di prevenzione.

L'accertamento del danno deve essere effettuato in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato salvo diversi accordi con il richiedente stesso, nonché, per i distretti di gestione del cinghiale, del capo squadra della zona o suo delegato.

Al fine dell'effettiva valutazione dello stato di efficienza dei sistemi di prevenzione, nonché del danno alle colture agricole il tecnico incaricato può prevedere ulteriori sopralluoghi per ciascuno dei quali provvederà a redigere apposito verbale.

3.4 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL DANNO ACCERTATO

Nella valutazione economica del danno il tecnico incaricato deve tener conto degli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno.

Gli importi spettanti agli aventi diritto vengono determinati dal tecnico con riferimento ai prezzi di mercato dell'annata agraria in corso, sulla base degli accertamenti effettuati e tenuto conto di eventi naturali o di agenti patogeni che abbiano influito negativamente sull'andamento della stagione agraria in corso, dell'ordinarietà delle pratiche agronomiche attuate dall'imprenditore agricolo sulla produzione per la quale viene richiesto l'indennizzo.

La stima dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attrezzature ed impianti sui terreni coltivati e a pascolo deve essere riferita ai soli costi di riparazione fermo restando l'esclusione del contributo nel caso di mancata prevenzione quando la stessa risultasse attivabile.

4. CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

L'ATC, nei limiti della disponibilità di bilancio, provvede annualmente alla predisposizione di appositi stanziamenti per l'erogazione di contributi ad imprese attive nella produzione primaria aventi i requisiti di cui al precedente Art. 2, per l'acquisto di presidi di prevenzione le cui caratteristiche sono indicate all' Art. 4.3 che segue.

I contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione e per gli indennizzi dei danni arrecati da specie selvatiche cacciabili ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento **non sono cumulabili** con eventuali contributi o altre forme di aiuto allo stesso titolo erogati da enti pubblici nazionali e comunitari.

Dettagli sulla fornitura di materiali per prevenzione danni da fauna cacciabile su colture, sono indicati nell'Allegato 8 del presente Regolamento

4.1 SPESE NON AMMISSIBILI

Non saranno considerati ammissibili:

- interventi di mera sostituzione di sistemi già esistenti;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati
- costi di mano d'opera aziendale
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti)
- spese di noleggio attrezzature

4.2 OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto anche se già erogato, deve:

- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di edilizia, viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda;
- comunicare all'ATC, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto del contributo ovvero del suo utilizzo;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Valutazione d'Incidenza o quanto altro previsto da normativa regionale e nazionale);
- rispettare quanto comunicato in sede di domanda relativamente ai periodi di messa in opera e di attivazione del presidio o dei presidi richiesti;
- rendersi disponibile a sopralluoghi di controllo e verifica nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dall'ATC.

4.2 bis VERIFICHE

In occasione dello svolgimento di interventi in attuazione dei piani di controllo, il responsabile del gruppo verifica preventivamente che siano stati messi in atto in modo corretto ed efficace i presidi di prevenzione previsti dal presente regolamento, e lo notifica nel rapporto di intervento.

Nel caso di assenza di presidi di prevenzione ovvero della loro palese inefficacia, non si farà luogo all'intervento di controllo dandone atto in apposita relazione da inviare al Consiglio Direttivo dell'ATC che ne terrà conto in sede di liquidazione dei danni quando richiesta.

4.3 METODI DI PREVENZIONE OGGETTO DI CONTRIBUTO: CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca o Università, dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici esperti nel settore.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;

Difesa delle produzioni vegetali - Recinzione perimetrale meccanica

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e chiusa con cancelli.

Solo se preventivamente attestato dall'Ente competente alla verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche e di accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto della prevenzione stessa, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura.

Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le stesse devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate.

Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia, **come indicato all'allegato 8.**

Protezioni meccaniche antiuccelli (corvidi e storni)

Rete a protezione di frutteti del tipo idoneo (reti monofilare) in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore.

Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi. Possono prevedere l'apertura temporanea in periodi dell'anno dove non sussiste il rischio di danneggiamento.

Le indicazioni di impiego sono indicate all'Allegato 8.

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici o manichette, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti.

Protezioni in rete su pali a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Le indicazioni di impiego sono indicate all'Allegato 8.

Recinzioni perimetrali elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente fornita da elettrificatori di adeguata potenza in funzione delle specie da cui è necessario proteggersi; gli elettrificatori possono essere alimentati da pile o linea elettrica. I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere messo a terra mediante appositi picchetti metallici eventualmente ripetuti lungo il perimetro della recinzione in caso di appezzamenti molto grandi o di terreno a bassa conducibilità. In taluni casi può essere previsto il polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima il periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la renda soggetta al danno.

Le indicazioni di impiego sono indicate all'Allegato 8.

Dissuasori i per corvidi e storni

Acustici: cannoncini a gas, dissuasori acustici o ad ultrasuoni

Le indicazioni di impiego sono indicate all'Allegato 8.

5 - MODIFICA ALLEGATI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

La modifica degli allegati al presente Regolamento e la definizione delle procedure di attuazione dello stesso, sono demandate alla competenza del Consiglio Direttivo della ATC RA3.


6 - ALLEGATI

- 1) Gestione della prevenzione danni colture agricole
- 2) Disciplinare per il procedimento di gestione dei danni nei distretti di caccia al cinghiale
- 3) Linee guida per la corretta installazione di recinzioni elettriche
- 3.1) Soppresso
- 3.2) Definizione dei limiti di liquidazione
- 4) Informazioni legali
- 5) Scheda controllo prevenzione e accertamento danni
- 6) Scheda dichiarazione del possesso dei requisiti per la richiesta di prevenzione e danni
- 7) Scheda dichiarazione di conoscenza degli impegni e dei vincoli
- 8) Indicazioni sulle protezioni e contributi

Data approvazione Regolamento

27 Ottobre 2022

Per l'ATC RA3





Gestione della prevenzione e dei danni alle colture agricole

L'Art. 12 del regolamento per la gestione dei distretti di caccia al cinghiale disegna un ruolo attivo del proprietario del fondo e del capo squadra in tutte le fasi partendo dalla prevenzione, all'accertamento e alla liquidazione dei danni da cinghiale.

Per raggiungere un risultato ottimale e ovvio che occorre la massima collaborazione e disponibilità da parte di tutti gli attori coinvolti, agricoltore, squadra e perito. **In particolare la squadra deve sentirsi impegnata nel collaborare con l'agricoltore nella fase di impianto dei sistemi di prevenzione e l'agricoltore deve sentirsi impegnato a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di prevenzione e nel caso di recinti elettrificati, a verificare anche giornalmente la continuità della corrente e gli interventi per evitare che si verifichino scarichi a terra.**

Occorre lavorare per evitare per quanto possibile eventuali contenziosi che non sono utili nè al mondo agricolo nè a quello venatorio e determinano solo situazioni incresciose che con il tempo rendono sempre più difficile la gestione.

Per potere ottenere ciò si rende necessario stabilire delle regole alle quali si debbano attenere il proprietario, il perito e il caposquadra per non avere alla fine alcun tipo di contestazione.

Questo si può realizzare solo con un documento che segua ad ogni passo le varie fasi e che per ogni passaggio veda la firma o le osservazioni di ognuna delle parti.

Si è provato a formulare un disciplinare che segua le diverse operazioni che compongono l'insieme di un intervento di prevenzione e della eventuale successiva stima del danno e che possa quindi dimostrare concretamente alla fine del percorso cosa è stato fatto o non fatto e metterci così in condizione di decidere con cognizione di causa con cose scritte e sottoscritte.

Se si concorda con questa proposta procedurale, occorre dare una puntuale informazione agli agricoltori in via generale ed in particolare nel momento in cui si apprestano a formulare la richiesta di prevenzione per un potenziale danno a determinate colture.

Parallelamente occorre sensibilizzare ancora di più, se mai ce ne fosse bisogno, le squadre e i gruppi assegnatari di zone di caccia al cinghiale (ma siccome devono pagare c'è molta attenzione alla problematica).

Il modulo preparato (Allegato 5 al regolamento) dovrà fin da subito essere attivato su ogni richiesta di prevenzione e consegnato al Perito.

Il Comitato Direttivo, nella determinazione del contributo dei danni, può tenere conto in ogni caso dell'eventuale impiego non corretto dei mezzi di prevenzione concertati (recinzioni e recinti elettrici) e forniti dall'ATC RA3.

I danni subiti a seguito della non ottemperanza dell'azione di prevenzione indicata dall'ATC RA3, ovvero quando il produttore dopo aver avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito, non verranno riconosciuti.

**DISCIPLINARE PER IL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL DANNO
NEI DISTRETTI DI CACCIA DELLA SPECIE CINGHIALE**

FASE 1

L'ATC al momento della consegna all'agricoltore dei presidi di prevenzione richiesti o del contributo nel caso di acquisto diretto, provvede ad informare il Perito e a consegnare allo stesso copia della domanda di prevenzione e il modulo "Scheda di controllo per la gestione del danno per la specie cinghiale", compilata con i dati del richiedente, del tipo di prevenzione e del capo squadra assegnatario della zona.

FASE 2

Compete al Perito attivarsi nei tempi più brevi per accertare la partecipazione della squadra all'attivazione della prevenzione e la data dell'intervento.

L'agricoltore si impegna a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di prevenzione e nel caso di recinti elettrificati, a verificare anche giornalmente la continuità della corrente e gli interventi per evitare che si verifichino scarichi a terra.

Sulla base della tipologia dei sistemi di prevenzione e della coltura da difendere, il Perito pianifica i sopralluoghi necessari per la verifica della funzionalità ed efficacia della prevenzione, coinvolgendo negli accertamenti l'agricoltore e il capo squadra.

Per ogni sopralluogo si deve dare atto nella scheda dell'efficacia della prevenzione ovvero, in caso negativo, dei motivi che hanno determinato il malfunzionamento, con sottoscrizione da parte del perito, dell'agricoltore e del capo squadra.

FASE 3

Nel caso in cui si debba procedere alla verifica di danni il Perito provvede alla compilazione del rituale verbale di accertamento consegnandone copia all'agricoltore e parallelamente alla compilazione della scheda di controllo nella parte relativa a tale fase unitamente all'agricoltore e al capo squadra i quali possono inserire loro osservazioni e precisazioni, con relativa sottoscrizione.

Al termine del procedimento la scheda di controllo deve essere consegnata all'ATC e nel caso di verifica del danno la stessa deve essere allegata al verbale di accertamento per le necessarie valutazioni da parte degli organi preposti alla liquidazione.

FASE 4

Gli organi dell'ATC provvedono alla verifica dello svolgimento delle diverse fasi del procedimento di prevenzione, delle osservazioni formulate nelle diverse fasi, delle valutazioni del perito e dispongono la liquidazione nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento sopra riportate.

FASE 5

Le strutture di protezione elettriche debbono essere immediatamente disattivate o rimosse dopo la raccolta del prodotto a rischio.

Linee guida per la corretta installazione di recinzioni elettriche

In anteprima specifichiamo cosa serve una recinzione elettrica, ovvero la sua utilità è quella di respingere con scariche di corrente animali non graditi, come ad esempio selvaggina, piccioni dai cornicioni o predatori e per tale fine occorre calcolare al meglio l'efficienza di tale recinzione, in funzione della grandezza e luogo di installazione, perché diversamente non si ottiene il risultato desiderato. La potenza di efficienza di una recinzione si misura in JOULE (si pronuncia gioul) ed è una unità di misura, cioè come l'acqua si misura in litri, il peso in kg, la distanza in metri, questa potenza si misura in joule che di seguito indicheremo con la sola lettera "J". La misura joule in pratica è la potenza prodotta fra il peso e la distanza, cioè pensiamo che l'animale da respingere sia il nostro piede e se lo colpiamo con un martello da 1kg a 2 cm di altezza, sentiamo un pochino di male, ma se colpiamo il nostro piede con un martello da 1kg a 2 mt di altezza, sentiamo tanto male fino a togliere il piede da un eventuale altro colpo e questa forza è tradotta con una potenza chiamata joule. Quindi nel nostro filo elettrico abbiamo ad esempio 5.000 volt (che potrebbe essere il nostro martello) ma abbiamo poca potenza (che sarebbe l'altezza del martello), noi non otteniamo nessun risultato e un altro esempio è nelle batterie, cioè una batteria di un motore eroga 12 volt e pesa 2kg mentre una batteria di un camion eroga 12 volt ma pesa 50 kg e questo è per meglio far capire che per avere potenza sufficiente al nostro lavoro se non abbiamo una adeguata potenza non otterremo mai i risultati desiderati. A questo punto entriamo nel pratico e nella maggior parte dei casi al momento dell'acquisto dei materiali, difficilmente possiamo determinare una lunghezza esatta del cavo che ci occorre, perché il cavo è possibile utilizzarlo in altre parcelle di terreno magari più grandi di quella che abbiamo attualmente in esame, perciò conviene sempre acquistare un cavo di buona sezione idoneo per qualsiasi evento, consigliamo quindi un cavo da almeno 6 conduttori da 0,25mm e questo cavo resiste a 110kg di strappo rottura ed ha una resistenza di 0,098 omh/m, quindi molto valido e una bobina da mt 1.000 costa circa 80,00€, oppure meglio ancora se si utilizza del comune filo di ferro come quello utilizzato nei vigneti o frutteti, l'importante che la somma dei piccoli fili avvolti nella corda di plastica abbia almeno un diametro totale di 1,5 mmq come anche il filo di ferro, perché il concetto è quello che più grosso è il filo e meglio riesco a trasportare la potenza ed inoltre un cavo idoneo riesce a mantenere bruciata l'erba che viene a contatto con il cavo stesso, garantendo così una costante efficienza della recinzione. Si consiglia poi un cavo di colore blu che questo risulta il colore più temuto dai cinghiali. Passiamo ora al numero dei fili da installare nel perimetro del campo da proteggere, e qui non c'è una regola, ovvero è logico che più fili ci sono e meglio si protegge la zona, comunque già con un filo solo si ottiene un buon risultato ma con due fili si raggiunge una ottima protezione, ed installati ad altezza di cm 25/30 da terra ed il secondo cm 45/60, proteggiamo il tutto anche da grande selvaggina come caprioli, cervi ecc... poi c'è il fattore lunghezza del filo e qui senza fare tanti calcoli, più e grosso il filo è più potenza si trasmette, comunque con il filo indicato si raggiungono lunghezze anche di 1 km che collegati ad anello risultano poi di 500mt. I picchetti con isolatori si possono montare a 10/15 mt di distanza fra loro ma questo dipende molto dalla conformità del terreno di installazione. Rimaniamo da stabilire che tipo di elettrificatore da acquistare e qui fare molta attenzione alle "fregature" cioè molti rivenditori consigliano sempre un prodotto a basso costo dicendo che comunque eroga 10.000 volt e nell'etichetta dice che può alimentare una recinzione lunga 5 km. Tutto questo è completamente sbagliato, perché come detto sopra la tensione è paragonabile al peso del nostro martello ma se non abbiamo potenza da alzarlo abbastanza, non riusciremo mai a respingere il selvatico (tanto per capire meglio anche nella scintilla del nostro accendigas ci sono 5.000 volt ma pochissima potenza), quindi tornando al nostro Joule si ritiene opportuno acquistare un elettrificatore che eroghi almeno 10J anche se in certe condizioni basterebbe meno ma se capita una installazione per una recinzione più grande, questo risulta idoneo sia per piccole recinzioni che per grandi, comunque sia gli elettrificatori in commercio ci sono con potenza fino a 25joule ma sono molto costosi e non serve tutta questa potenza ma un rapporto buon cavo e elettrificatore da 10joule, si ottengono eccellenti risultati. Comunque sia la potenza minima di respinta dei cinghiali è di 0,3 joule e se non abbiamo un cavo e elettrificatore adeguato,

faremo molta fatica ad avere questa potenza costante per tutta la lunghezza del recinto. Un'altra cosa molto importante è il collegamento della messa a terra, se collegato ad un picchetto magari arrugginito e appena ad una profondità di 20 cm sul terreno, questo è molto sbagliato perché la corrente che riceve il selvatico è praticamente un circuito che si chiude fra il cavo di corrente e la terra dove cammina il selvatico, quindi se non c'è una buona conducibilità al terreno, avremo scarsi risultati, quindi si consiglia un collegamento del cavo di terra ben stretto con un bullone ed un palo magari zincato di almeno 50/60 cm in intimo contatto con il terreno. Come verificare l'efficienza di un recinto e questo risulta una operazione indispensabile e purtroppo molti rivenditori propongono un misuratore di tensione al costo di 10/15 € ma questo è utile solo per sapere se il recinto è acceso o spento e non misura in nessun modo la potenza del nostro recinto. Per misurare la potenza occorre uno strumento che si chiama JOULOMETRO (si pronuncia gioulometro) e purtroppo il suo costo è di circa 130,00/150,00 € in funzione dei modelli, quindi conviene avere uno strumento per ogni comunità o associazione o gruppo per poter così mantenere monitorato la reale efficienza del recinto. Concludendo si ribadisce il concetto che per un recinto efficiente occorre un buon cavo ed un buon elettrificatore con una corretta installazione si ottiene il risultato che la vegetazione infestante viene costantemente bruciata risparmiando così interventi del taglio o diserbo, inoltre essendo il valore minimo richiesto di 0,3j e controllando frequentemente questa misura, si garantisce una ottima protezione dei nostri campi.

DEFINIZIONE DEI LIMITI DI LIQUIDAZIONE

La franchigia per singolo evento è stabilita in Euro 120,00 (centoventi,00)

Informazioni legali

Quali sono le informazioni legali che dobbiamo conoscere quando installiamo una recinzione elettrica? Prima di installare una recinzione elettrica è importante essere consapevoli delle normative vigenti in materia. Le normative possono variare a seconda della Regione o Comune, per cui consigliamo come prima cosa di consultare le autorità locali competenti, prima di installare un recinto elettrico. Qui, di seguito sono elencati i punti più importanti sulla normativa vigente, in materia di recinzioni elettriche:

- I recinti elettrici sono regolati dall'emendamento A12 della normativa Europea. CEI 60335-2-76:2005 UNE-EN 60335-2-76:2005/A12:2011
- Gli elettrificatori NON possono essere installati in luoghi dove potrebbe esserci il rischio di un incendio, come in fienili e stalle.
- Quando si installa l'elettrificatore ad una presa elettrica, bisogna installare il parafulmini prima di fornire corrente al recinto (spinterometro con la messa a terra).
- Si consiglia di collegare l'elettrificatore a corrente ad una presa dotata di protezione dalle sovratensioni. In alternativa bisogna dotarsi di un interruttore differenziale (salvavita).
- Solo un'elettrificatore può essere collegato ad un sistema di recinzione elettrica. Quando si installano sistemi di recinzioni indipendenti e multipli, la distanza tra i diversi sistemi di recinzione deve essere di almeno 2,5 m.
- Leggere e seguire sempre le istruzioni del produttore dell'elettrificatore.
- Il filo o nastro spinati non possono essere connessi ad un'elettrificatore.
- La messa a terra dell'elettrificatore deve avere una distanza di almeno 10 m da altri impianti di messa a terra (per esempio quello di casa).
- È obbligatorio per legge apporre cartelli di pericolo che segnalano la presenza di una recinzione elettrica, vicino a strade pubbliche e sentieri. Questi cartelli vanno appesi in luoghi visibili ogni 50 m (gli ordinamenti di ogni Comune possono presentare variazioni rispetto a tale distanza), anche in ingressi a percorsi, od ubicazioni dove non ci si aspetterebbe la presenza di una recinzione elettrica.
- I fili dei recinti non dovrebbero toccare i muri e per prevenire che la corrente si trasferisca ai muri bisogna garantire l'adeguato isolamento tramite utilizzo di isolatori (p.es isolatori distanziatori).
- Nel caso che il filo debba attraversare strade private, questo deve essere collocato ad una distanza minima di 5 m dal suolo. Si consiglia, inoltre, di contattare le autorità locali per avere informazioni e le autorizzazioni necessarie per l'installazione del recinto elettrico su strade pubbliche.



ATC RA3 Faentino

O - RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PRESIDI DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA.

O - RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DANNI DA FAUNA SELVATICA.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ in Via

_____ n. _____

Titolare della azienda agricola _____ sita in _____ Via

_____ n. _____

Consapevole delle sanzioni previste per le false attestazioni o dichiarazioni, secondo quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che la propria azienda

- è in possesso di partita IVA ;
- è iscritta all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- non si trova in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o sottoposta a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non è soggetta a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non è incorsa in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

DICHIARA ALTRESI'

Di non avere richiesto e/o ottenuto eventuali contributi o altre forme di aiuto allo stesso titolo erogati da enti pubblici nazionali e comunitari.

Data

Firma



ATC RA3 Faentino

CONTRIBUTI PER ACQUISTO SISTEMI DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA - OBBLIGHI
E VINCOLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ in Via

_____ n. _____

Titolare della azienda agricola _____ sita in _____ Via
_____ n. _____

Consapevole delle sanzioni previste per le false attestazioni o dichiarazioni, secondo quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara

DICHIARA

Di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal regolamento per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e per sistemi di prevenzione dell'Ambito Territoriale di Caccia RA3 Faentino e più precisamente:

- di mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di edilizia, viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, .
- che è consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda;
- di comunicare all'ATC, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto del contributo ovvero del suo utilizzo;
- di rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Valutazione d'Incidenza o quanto altro previsto da normativa regionale e nazionale);
- di rispettare quanto comunicato in sede di domanda relativamente ai periodi di messa in opera e di attivazione del presidio o dei presidi richiesti;
- di mantenere perfettamente funzionante il presidio di prevenzione per tutto il periodo di esposizione a rischio danno della coltura in protezione
- di rendersi disponibile a sopralluoghi di controllo e verifica nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dall'ATC.

Data

Firma

INDICAZIONI SULLE PROTEZIONI E CONTRIBUTI

INDICAZIONI

La partecipazione alla Difesa delle produzioni viene espressa in dettaglio per:

Recinzione perimetrale meccanica

Per il **capriolo** l'altezza minima è fissata in m. 1,80; per il **cinghiale** l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la porzione bassa della rete deve essere interrata per una profondità minima di cm. 30.

Sostituire con:

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80.

Per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la porzione bassa della rete deve essere interrata per una profondità minima di cm. 30.

La rete deve essere del tipo rigido utilizzato in edilizia con filo di diametro non inferiore a mm. 6 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20.

Per la **lepre**, rete elettrosaldata con maglia cm 7 per gli adulti e cm.4 per i piccoli, meglio se interrata. L'altezza è fissata ad un metro.

Protezioni meccaniche anti uccelli (corvidi e storni)

Rete a protezione di frutteti del tipo idoneo (reti monofilare) in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi e chiuse durante l'intero periodo nel quale sussiste pericolo di danni.

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici o manichette, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete su pali a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Per la lepre o per roditori l'altezza minima deve essere di cm. 40; per il capriolo l'altezza minima deve essere di cm 150.

Recinzioni perimetrali elettriche

L'intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar modo nei punti più lontani dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 300 mj (milli joule), e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

Per il **cinghiale** il numero di fili deve essere non inferiore a 2, con il primo filo posto ad una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo

Per il **capriolo** il numero di fili non deve essere inferiore a 4, posti equidistanti a partire dal profilo del terreno con il più alto a cm 180. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo positivo al polo negativo.

Per la **lepre** e i roditori in genere il numero di fili non deve essere inferiore a 4 posti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro rispetto ai pali di sostegno.

Dissuasori acustici e visivi per corvidi e storni

- **Dissuasori Acustici: cannoncini a gas, dissuasori acustici o ad ultrasuoni**
- **Dissuasori Visivi: Almeno 5 (cinque) palloni pagina o terrifici per ettaro con spostamento di posizione ogni 10 giorni, posizionati ad una altezza tale da essere visualizzati per l'intero appezzamento per eliminare assuefazione**
- **Per la specie ghiandaia (oltre alle reti monofilari e ai dissuasori visivi)** si suggerisce, ad ulteriore protezione, la messa a dimora in ogni appezzamento considerato a rischio danno di ciliegi precoci al fine di consentire efficaci piani di controllo nei mesi primaverili.

CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DI PREVENZIONE

In dettaglio, la fornitura di materiali per prevenzione danni o la partecipazione alla spesa materiali per prevenzione danni da fauna cacciabile su colture, previa richiesta ed accordo con l'ATC RA3, e verificata la disponibilità delle allocazioni di bilancio, consistono in:

- **Palloni e repellenti acquistati direttamente dai richiedenti.** Verrà riconosciuto un indennizzo economico pari al **50% del costo del materiale IVA esclusa**, previa accettazione della richiesta da parte dell'ATC RA3, con esibizione della fattura d'acquisto.
- **Contributo del 50% del costo del materiale IVA esclusa, per un massimo di euro 500,00 (Cinquecento)** per Azienda per l'acquisto di reti metalliche perimetrali altezza 1 m. e 1,20 m., retine, manichette, shelter, previo accordo con ATC RA3. e successiva presentazione della fattura di acquisto.
- **Contributo di euro 150,00 (centocinquanta) una tantum** a ciascun agricoltore che acquisti direttamente un **detonatore acustico, o un dissuasore acustico** previa accettazione della richiesta da parte dell'ATC RA3, con esibizione della fattura d'acquisto..

Gli importi di cui sopra per i materiali acquistati dall'operatore, verificata la effettiva messa in opera, verranno erogati attraverso bonifico bancario effettuato dall'ATC RA3.

Data approvazione Allegati

29 Aprile 2024

Per l'ATC RA3

